



GIUNTA REGIONALE

via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'AQUILA ☐ tel. 0862/3631 - fax 0862/363486 ☐ Sito Web:
urbanistica.regione.abruzzo.it

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA**

Criteri interpretativi relativi alle categorie di opere soggette a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.: lettera o) punto 7 e lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/06 – parere V.I.A. n. 1792 del 26-07-2011.

- 1. Punto 7. *Progetti di infrastrutture.* Lettera o) “opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”.**

Considerato che nel tempo il deflusso delle acque viene modificato dall'accumulo di materiali inerti all'interno dell'alveo ed in caso di piena genera fenomeni di erosione delle sponde, spesso per ovviare a detti eventi si ricorre alle opere di regolazione e di prelievo dei materiali litoidi. Nel caso in cui, conseguentemente a dette opere o al loro ripristino ed al recupero del materiale inerte una tantum, finalizzato alla sola sistemazione dell'alveo e delle sponde e non a scopo di utilizzo industriale, il corso dei fiumi e dei torrenti viene riportato allo stato originale, cioè all'interno dello stesso alveo momentaneamente abbandonato e non venga modificata la portata stagionale delle acque, si può ritenere che dette operazioni non sono soggette a VA.

- 2. Punto 8. *Altri progetti.* Lettera t) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III e IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)”**

I progetti di cui all'allegato III e IV sono individuati, oltre che per categoria anche per soglia dimensionale; **l'estensione di progetti già autorizzati** (intendendosi l'autorizzazione sia quella che comprende una procedura di VIA o di VA, sia quella che esclude detti endoprocedimenti) possono, *in caso siano individuati in base ad una soglia dimensionale:*

- a. Cumularsi con il precedente progetto e superare insieme la soglia dimensionale prevista e pertanto essere soggetta a procedura di VIA o VA per “effetto cumulo”;
- b. Cumularsi con il precedente progetto e non superare insieme la soglia dimensionale prevista, in tal caso non è soggetta ad alcuna procedura di VIA;
- c. Costituire variante sostanziale o non sostanziale di un progetto sopra soglia e pertanto va valutata caso per caso dal CCR VIA in funzione delle ripercussioni sull'ambiente;
Nel caso siano individuati come categoria possono:
- d. Costituire variante sostanziale o non sostanziale e quindi va valutata caso per caso dal CCR VIA in funzione delle ripercussioni sull'ambiente;

Nel caso di modifiche di progetti già autorizzati individuati in base ad una soglia dimensionale possono:

- e.* Modificare le caratteristiche del progetto non soggetto a procedure di VIA e VA e rientrare nelle categorie degli allegati III e IV del Dlgs. n. 152 nel testo in vigore.
- f.* Costituire variante sostanziale o non sostanziale di un progetto già sottoposto a procedura di VIA o VA e quindi va valutata caso per caso dal CCR VIA in funzione delle ripercussioni sull'ambiente;